Collegio di Milano, 23 luglio 2010, n.795

Categoria Massima: Assegni bancari / Pagamento

Parole chiave: Assegno bancario, Obblighi per la banca, Pagamento, Rischio di cambio

Al fine di prevenire il rischio di una variazione del tasso di cambio collegato ad eventi anormali, una generica informazione sui tali rischi non è in grado di soddisfare l'interesse del cliente, dovendo questa se del caso dirigersi ad avvisare il cliente circa la possibilità di adottare accorgimenti idonei ad evitarli. Ciò detto, però, la banca non può, di sua iniziativa, posporre l'accredito dell'importo di assegni che vengono ad essa versati dai clienti, essendo la tempistica degli accrediti è fissata nell'interesse della clientela, né può proporre al cliente che versi un singolo assegno in valuta estera di aprire un conto plurivaluta, né, infine, può avvisare sistematicamente i clienti che versino assegni in valuta estera della possibilità di posporre l'accredito al momento dell'effettivo incasso perché ciò sembra atto a suscitare reazioni negative nella clientela stessa, la quale normalmente non corre alcun rischio perché gli assegni vanno a buon fine. Diversamente, sembra più congruo lasciare l'iniziativa ai clienti che abbiano il sospetto di un esito non positivo della negoziazione degli assegni da essi versati (nel caso in cui il cliente, disponeva, presso l'intermediario, di un conto corrente denominato in Euro, sul quale veniva accreditato un assegno da lui versato, denominato in sterline, con necessaria conversione della valuta dell'assegno nella valuta del conto. Tale operazione era avvenuta al tasso di cambio del momento in cui era stata posta in essere. Viceversa quando l'assegno era risultato impagato perché rubato, la banca aveva dovuto compiere l'operazione inversa ed anche questa era avvenuta applicando il tasso di cambio del momento, con effetti negativi per il cliente).

Testo sentenza:

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente - Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio (Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U.)

nella seduta dell'8 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 9.12.2009 il Ricorrente, contestava l'addebito di Euro 471,18 (pari alla differenza tra Euro 10.031,65 ed Euro 9.560,47) in relazione ad un'operazione d'incasso di un assegno in valuta estera non andata a buon fine.

In particolare rilevava che:

a) in data 26.10.2009 aveva versato sul suo conto, aperto presso la Banca, un assegno tratto su una banca estera di importo nominale pari a Sterline 8.900 con conseguente accredito di una somma pari ad Euro 9.560,47 (cambio applicato: Euro 1 = Sterlina 0,930917);

b) in data 11.11.2009 aveva ricevuto comunicazione circa l'addebito di Sterline 8.915 (di cui £ 15 a titolo di spese) in quanto l'assegno in parola risultava rubato;

c) il 20.11.2009 gli veniva addebitata - con valuta 16.11.2009 - la somma di Euro 10.031,65, unitamente a spese per Euro 16,91 ed Euro 20,06.

Concludeva chiedendo chiarimenti in merito a quanto rappresentato.

La Banca riscontrava il reclamo il 18.12.2009, per comunicare che la differenza tra l'importo accreditato al cliente e quello successivamente stornato era riconducibile ad una variazione del cambio della sterlina applicato tra il giorno del versamento dell'assegno (26.10.2009) e quello della comunicazione dell'impagato (16.11.2009).

Precisava, inoltre, che la "Banca non è responsabile della solvibilità del traente degli *assegni negoziati, che vengono sempre accreditati in conto salvo buon fine"*.

Con il proprio ricorso all'ABF il ricorrente ha chiesto la restituzione della somma di Euro 470,18 (*rectius*Euro 471,18). In proposito evidenzia di non aver mai avuto la somma a disposizione e rileva la non concidenza tra la data di comunicazione dell'addebito (11.11.2009) e la data valuta dello stesso (16.11.2009). Lamenta infine di non aver mai ricevuto indicazioni circa il tasso di cambio in essere alle due date. La Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni via PEC il 28.04.2010. In via preliminare, la Banca precisa di aver disposto legittimamente lo storno dell'importo dell'assegno rubato, in quanto - come precisato nella distinta di versamento sottoscritta dal Ricorrente - "*gli assegni sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine*" e ribadisce che la differenza tra l'importo accreditato al momento del versamento e quello successivamente addebitato sarebbe dovuta all'oscillazione del cambio sterlina/euro nelle singole giornate.

Evidenzia, in particolare, che il cambio sterlina/euro applicato al momento del versamento dell'assegno è stato pari a 0,930917, mentre il cambio sterlina/euro applicato al momento dell'addebito è stato pari a 0,887192. Precisa, in proposito, che nel periodo considerato (26.10.2009 – 25.11.2009) il cambio sterlina/euro ha subito forti oscillazioni facendo registrare il suo valore più alto proprio il 26.10.2009 e il suo valore minimo il 17.11.2009. La Banca precisa inoltre che l'importo originariamente accreditato, pari a Euro 9.560,47, è stato reso disponibile al Ricorrente dal 16 al 20.11.2009. Quanto alla comunicazione dell'11.11.2009, precisa che la stessa era stata trasmessa, non già al Ricorrente - come da questi erroneamente sostenuto - bensì ad essa Banca per informarla dell'addebito sul conto corrente in valuta, a quest'ultima intestato, dell'importo di Sterline 8.915,00. Ricevuta la comunicazione in parola - qualche giorno dopo la data indicata sulla stessa - la Banca, con operazione del 20.11.2009, aveva provveduto a riaddebitare il conto del Ricorrente dell'importo di Euro 10.031,65 oltre commissioni (pari al controvalore in euro dell'importo dell'assegno alla data dell'addebito), con la medesima valuta dell'accredito (16.11.2009).

In punto di fatto, precisa infine di aver convocato il Ricorrente comunicandogli la disponibilità della Banca a farsi carico di parte della somma oggetto della richiesta di restituzione, ma che tale proposta sarebbe stata respinta verbalmente dal Ricorrente, dichiaratosi intenzionato a proseguire il procedimento promosso.

Con riferimento specifico alle doglianze del cliente circa la correttezza del tasso di cambio applicato, evidenzia infine che "qualunque operazione in valuta estera presenta *per il Cliente i rischi connessi all'oscillazione dei cambi" e che "tale rischio non può in*alcun modo essere posto a carico della Banca, mera negoziatrice del titolo". In proposito rileva che, ai sensi dell'art. 1, par. 3 delle condizioni economiche del contratto di conto corrente, sottoscritte dal Ricorrente "i servizi di incasso e di accettazione di…assegni … *sono fatti … per conto del cedente e a suo rischio. La Banca non risponde delle*conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili". Precisa, infine, che se il Ricorrente non avesse voluto esporsi alla volatilità dei cambi avrebbe potuto accendere un conto in sterline oppure disporre l'accredito in c/c dell'assegno con la clausola "*al dopo incasso"*.

Conclude chiedendo all'ABF di respingere il ricorso**.**

DIRITTO

Emerge da quanto esposto in narrativa che il ricorrente dispone, presso l'intermediario, di un conto corrente denominato in Euro. Pertanto l'accredito sul suo conto dell'importo dell'assegno da lui versato, che era denominato in sterline, ha richiesto la conversione della valuta dell'assegno nella valuta del conto. Ciò significa che la banca ha dovuto vendere sterline ed acquistare euro. Non è contestato che tale operazione è avvenuta al tasso di cambio del momento in cui è stata posta in essere. Viceversa quando l'assegno è risultato impagato perché rubato, la banca ha dovuto compiere l'operazione inversa ed anche questa è avvenuta applicando il tasso di cambio del momento. Simili operazioni comportano necessariamente il rischio di una variazione del tasso di cambio, rischio che nel caso si è avverato in senso negativo. Il ricorrente non contesta che il rischio di cambio incombesse su di lui; però assume di non essere stato adeguatamente informato circa i rischi che poi si sono avverati. Al riguardo la banca non fornisce indicazioni al di là della normale consegna della modulistica standard. Tuttavia una generica informazione sui rischi di cambio non soddisfa e, quindi, non avrebbe soddisfatto, l'interesse del cliente. L'informazione soddisfacente avrebbe dovuto dirigersi ad

avvisare il cliente circa la possibilità di adottare accorgimenti idonei ad evitare i rischi suddetti. In effetti il rischio cui è incorso il cliente è evitabile qualora l'accredito sia dilazionato al momento dell'effettivo incasso, oppure quando il cliente disponga di un conto corrente denominato in una pluralità di valute. Giova però considerare che normalmente gli assegni vengono pagati e quindi il rischio suddetto è collegato ad eventi anormali. Giova altresì considerare che la banca non può, di sua iniziativa, posporre l'accredito dell'importo di assegni che vengono ad essa versati dai clienti, perché al contrario la tempistica degli accrediti è fissata nell'interesse della clientela.

D'altro lato proporre al cliente che versi un singolo assegno in valuta estera di aprire un conto plurivaluta, sembra del tutto fuori luogo. Del pari non sembra congruo avvisare sistematicamente i clienti che versino assegni in valuta estera della possibilità di posporre l'accredito al momento dell'effettivo incasso perché ciò sembra atto a suscitare reazioni negative nella clientela stessa, la quale normalmente non corre alcun rischio perché gli assegni vanno a buon fine.

Sembra più congruo lasciare l'iniziativa ai clienti che abbiano il sospetto di un esito non positivo della negoziazione degli assegni da essi versati. Non si mette in dubbio la buona fede del ricorrente che evidentemente è stato ingannato da un terzo, ma buona fede soggettiva e normalità sono due concetti diversi. La banca, opportunamente, si adegua ad un criterio di normalità.

Pertanto non sembra al Collegio che emergano elementi che possano indurre a formulare un giudizio negativo circa la condotta della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Antonio Gambaro